

## LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO N. 5/2022



### TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE TERZA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **VINCENZO DI LILLO (DLLVCN71A16I234R)** nato a Santa Maria Capua Vetere, il 16/1/1971 e residente in Castelfranco (Mo) alla Via C.so Martiri n. 3, rappresentato e difeso nonché domiciliato, ai fini della procedura in epigrafe richiamata, dall'Avv. Giovanni Botti, del Foro di Modena, con studio in Modena, Corso Canalgrande n. 20 e con l'ausilio del gestore della crisi Dott. Pietro Marco Menetti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

letta la relazione particolareggiata depositata del gestore della crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

**OMISSIS**

**OMISSIS**

---

**P.Q.M.**

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **VINCENZO DI LILLO**  
**(DLLVCN71A16I234R)**

### **NOMINA**

Liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il Dott. Pietro Marco Menetti iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena, già nominata Gestore della Crisi;

### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies comma 5 legge 3/12 diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

### **ORDINA**

al debitore e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo, di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

### **DISPONE**

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

### **DICHIARA**

sospesa la cessione del quinto dello stipendio – in qualunque forma avvenga il pagamento - di Vincenzo Di Lillo a favore di Prestitalia S.p.A., il tutto con riferimento agli stipendi maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;

### **DISPONE**

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente Vincenzo Di Lillo, e quindi esclusa dalla liquidazione, la somma su base mensile, di € 1.650,00, in quanto necessaria al proprio mantenimento e del proprio nucleo familiare; il reddito percepito **in eccesso rispetto a quanto indicato** dovrà essere messo a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. Il ricorrente, ogni quattro mesi, dovrà documentare al liquidatore le entrate percepite a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa attuale o di altra che dovesse svolgere in futuro. E' fatto inoltre obbligo di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

### **ORDINA**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari territorialmente competenti, nonché presso il PRA in relazione al veicolo e all'immobile compresi nella liquidazione, a cura del liquidatore;

### **DISPONE**

che il liquidatore:

- provveda, **entro 60 giorni dalla comunicazione**, alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;
- provveda, **entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario**, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;
- provveda **entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione** ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14-octies legge 3/12;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14-novies, c. 5 legge 3/12;
- provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14-novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;
- depositi **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2022)** in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se i ricorrenti a) stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stiano svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si siano attivati per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto dovrà essere comunicato anche all'OCC dell'ODCEC di Modena;
- proceda all'apertura di un conto corrente vincolato intestato alla procedura anche ai fini dell'accredito diretto dell'importo che il ricorrente stesso metterà a disposizione della procedura;

#### **DISPONE**

che - tramite l'ausilio del liquidatore, che provvederà a fornire alla Cancelleria la versione omissata, mediante deposito nel fascicolo telematico - del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet del Tribunale con solo riferimento alla parte dispositiva.

Dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice (presso il domicilio eletto), nonché al Gestore della crisi, all'OCC e al Liquidatore nominato.

*Modena, 6 marzo 2022*

Il Giudice  
*Camilla Ovi*